

LICENZA FISCALE PER VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

IN SINTESI LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE rimangono NON SOGGETTE alla Licenza Fiscale reintrodotta dalla legge 58/2019 dal 30 giugno 2019

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, rimangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

(vedasi la precisazione fatta dalla <u>Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019</u> n. 131411/RU)

Nota bene: Rimane obbligatoria la licenza amministrativa rilasciata dal Comune

IN DETTAGLIO

Dopo 2 anni di esenzione, dal 30 Giugno 2019 la Legge 58/2019 ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che erano stati esonerati a partire dal 29 agosto 2017.

La vendita o somministrazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa - cioè ad accisa già assolta - (grappe, acquaviti, liquori, alcole etilico, birra, vino, prodotti alcolici intermedi, come i vini aromatizzati e liquorosi - bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, come i sidri, aromi, profumerie alcoliche etc.), si può effettuare a seguito del rilascio di una specifica autorizzazione fiscale, oltre alle autorizzazioni amministrative specificatamente previste.

La "Licenza Fiscale" è pertanto tornata ad essere obbligatoria, e deve essere richiesta alla Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente.

A seguito della reintroduzione della licenza fiscale, il 23 Luglio 2019 sono stati chiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione chiarimenti alla Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia Ufficio delle Dogane di Trieste, per conoscere se l'organizzatore di manifestazioni temporanee, come sagre ed eventi tradizionali, dove si intenda effettuare la vendita/somministrazione di prodotti alcolici, debba richiedere una licenza fiscale per ogni evento e partecipante, o se sia ammissibile il rilascio di una licenza fiscale "una tantum", utilizzabile per tutti gli eventi realizzati da uno stesso organizzatore, anche in luoghi diversi.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trieste ha risposto con nota prot. 15942/RU del **16 Agosto 2019** chiarendo alcune casistiche, ma confermando – di fatto – l'obbligo della licenza fiscale anche per le manifestazioni temporanee.

La risposta delle Dogane di Trieste è stata recentemente girata a diverse Pro Loco dal



Comune, in particolare del Veneto, creando apprensione circa la necessità di avere la licenza fiscale della Agenzia delle Dogane e Monopoli (oltre a quella amministrativa del Comune), per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alcolici.

LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CONTINUANO A ESSERE NON SOGGETTE

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Roma, Direzione Accise – Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici ha finalmente con nota del **20 Settembre 2019** prot. 131411/RU, le manifestazioni temporanee sono escluse dall'obbligo della "licenza fiscale":

Testo estratto dalla nota 20/09/19 prot. 131411 che esonera le manifestazioni temporanee (omissis)

"Tuttavia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, **permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.**

La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano **sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale**."

Per chi volesse approfondire <u>ARTICOLI</u> correlati alla problematica della "licenza fiscale" <u>23 Settembre 2019</u> – (Fisco e Tasse)

Vendita di alcolici: integrazione della comunicazione per esercizi già avviati

Torna la licenza fiscale obbligatoria per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici: nuovo modello da utilizzare ad integrazione delle comunicazioni di inizio attività inviate negli ultimi due anni.

La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati.

Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono pertanto procedere a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa (da fare con il Modello di



denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito altresì, chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi. Ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, appare utile rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale non occorre presentare la denuncia all'Agenzia delle Dogane sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Ricordiamo che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, rimangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

6 Settembre 2019 – (Fisco e Tasse)

Per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), viene **ripristinato per gli esercizi**



pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si ritiene, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

L'Agenzia delle Dogane con la **Nota del 18 luglio 2019 n. 83760/RU** che qui alleghiamo, ha ricordato infatti che **l'esonero riguardava**, come specificato dalla sopracitata Nota delle Dogane del 2017 n. 113015, tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre.

Ora il **ripristinato obbligo di denuncia fiscale** è reintrodotto per tutte queste categorie di attività **a decorrere dal 30 giugno 2019.**

Con la reintroduzione di tale obbligo si ripropongono le problematiche connesse ai riflessi che, sulla disciplina tributaria fissata dal Testo Unico delle Accise, derivano dall'applicazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ove sono stati individuati una serie di procedimenti afferenti l'avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico (SUAP) ed i suoi riflessi sul procedimento tributario.

Mauro Giannarelli